

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO FAMILIARE DISTRETTUALE

(Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 ottobre 2012)
(Regolamento Regionale per l'affidamento familiare n. 2 del 4 marzo 2019)



Anno 2020
(Versione 1.0)

Approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 15/12/2020

Indice

Premessa	4
Articolo 1 - Oggetto	5
Articolo 2 - Affidamento familiare	5
Articolo 3 - Interventi di prevenzione degli allontanamenti	5
Articolo 4 - Finalità e obiettivi	6
Articolo 5 - Soggetti	6
Articolo 6 - Bambini	7
Articolo 7 - Diritti dei bambini affidati	8
Articolo 8 - Famiglia d'origine	8
Articolo 9 - Diritti e doveri della famiglia d'origine	8
Articolo 10 - Affidatari	9
Articolo 11 - Diritti e doveri degli affidatari	10
Articolo 12 - Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini	11
Articolo 13 - Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore	12
Articolo 14 - Regione Lazio	12

Articolo 15 - Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare	13
Articolo 16 - Equipe territoriale	14
Articolo 17 - Tipologie di affidamento familiare	15
Articolo 18 - Affidamento consensuale o giudiziale	16
Articolo 19 - Affidamento intrafamiliare o eterofamiliare	16
Articolo 20 - Affidamento diurno, a tempo parziale o residenziale	17
Articolo 21 - Affidamento di bambini in situazioni particolari	17
Articolo 22 - Progetto Quadro e Progetto di affidamento	18
Articolo 23 - Sostegno economico	19
Articolo 24 - Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria	20
Articolo 25 - Copertura assicurativa responsabilità civile	21
Articolo 26 - Conclusione dell'affidamento familiare	21
Articolo 27 - Trattamento dei dati personali	21
Articolo 28 - Entrata in vigore	21
Riferimenti normativi	22

Premessa

La tutela della persona di età minore si fonda sul riconoscimento dei suoi bisogni e dei suoi diritti evolutivi, tra i quali primeggia il diritto di vivere, crescere e di essere allevato, educato e amato attraverso una famiglia, prioritariamente e possibilmente la propria.

Ogni bambino/a o ragazzo/a va considerato sia come individuo che come figlio/a e, qualora ne sia compromesso il suo sviluppo, ciò comporta e prevede un processo di presa in carico dei suoi interessi nella loro globalità e complessità.

Con questa prospettiva, l'istituto dell'affidamento familiare va considerato non solo come uno strumento di presa in carico in grado di svolgere una funzione protettiva e di cura che ne privilegia la sicurezza attuale, ma risulta essere anche un più ampio e complesso progetto di recupero di un sistema familiare, temporaneamente insufficiente sul versante della cura della prole, in modo da consentire al minore il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

La complessità di questa esperienza richiede la costituzione e l'intervento di gruppi di lavoro interdisciplinari, che siano in grado di svolgere un efficace lavoro di rete in cui ruoli, competenze, funzioni e responsabilità devono essere ben compresi e definiti.

Da ciò emerge la necessità di disciplinare l'attuazione di tale istituto attraverso il recepimento dei regolamenti regionali per l'affidamento familiare, quale potente strumento di orientamento per gli amministratori, gli operatori e i cittadini.

La metodologia degli interventi va proprio centrata sulla rete, in modo che concorrano più competenze, professionalità e punti di vista verso una progettualità condivisa, individuandone le fasi logiche e gli strumenti per una corretta progettazione e gestione dei singoli percorsi di affido.

Tale progettazione comprende tutti gli interventi a tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e al recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d'origine.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione dell'intervento dell'affidamento familiare nel Distretto Socio Sanitario LT4, che comprende i Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina.

2. Tale regolamento individua responsabilità, funzioni e compiti. Si fonda sulle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, recepite dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 2 marzo 2018, e sul Regolamento Regionale per l'affidamento familiare n. 2 del 4 marzo 2019.

3. Nel presente regolamento, convenzionalmente, verrà usato il termine "bambino", comprendendo tutti i minorenni da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile.

Articolo 2 - Affidamento familiare

1. L'affidamento familiare è una forma di intervento che si prefigge di garantire al bambino, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, l'accudimento necessario alla sua crescita e alla sua educazione.

2. L'affidamento familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del bambino a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, quando la famiglia naturale non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione.

3. L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo.

4. Tale intervento prevede un insieme di accordi collaborativi tra gli affidatari e i diversi attori istituzionali e non, che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alle famiglie.

Articolo 3 - Interventi di prevenzione degli allontanamenti

1. Il Distretto Socio Sanitario LT4, nel rispetto della raccomandazione 223.2 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, promuove ed incoraggia tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia attraverso la promozione, la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno della prossimità familiare e del buon vicinato. Promuove altresì la programmazione delle "risorse accoglienti", intendendo con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla "vicinanza solidale" che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.

Articolo 4 - Finalità e obiettivi

1. L'affidamento familiare è regolato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata e integrata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001. L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia, che attraversa un periodo di difficoltà contingente, sostenendola nel recupero delle capacità genitoriali e assicurando al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo.

2. Nell'affidamento familiare i vincoli affettivi tra il bambino e la famiglia di origine vengono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell'affidamento è il ricongiungimento familiare, se nell'interesse del bambino stesso. Tale mantenimento deve essere garantito da un intervento multidisciplinare che tuteli sia il bambino che la famiglia affidataria.

3. L'affidamento familiare intende essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio familiare, sia intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in entrambi i casi l'opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino presso le strutture residenziali.

4. L'affidamento familiare è un intervento di breve e medio periodo, non superiore ai 24 mesi (articolo 4, comma 4, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni e integrazioni). Il Tribunale per i Minorenni può prorogare l'affidamento nel caso in cui la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al bambino, tenuto conto del Progetto Quadro individualizzato, di cui all'articolo 21 del presente regolamento, per lui predisposto.

5. La conclusione dell'affidamento è stabilita con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto, quando le difficoltà della famiglia d'origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell'intervento non sia più nell'interesse del bambino.

6. Qualora il rientro nella famiglia d'origine non sia possibile, l'affidamento accompagna il minore verso l'autonomia personale e socio-economica, favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti l'hanno accompagnato nel suo percorso, secondo le modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi Sociali, nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.

Articolo 5 - Soggetti

1. Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto di affidamento.

2. I soggetti dell'affidamento familiare sono:
 - a) bambini;
 - b) famiglia d'origine;
 - c) affidatari;
 - d) Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini.
3. Gli attori istituzionali dell'affidamento familiare sono:
 - a) Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore;
 - b) Regione Lazio;
 - c) Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare;
 - d) Equipe territoriali.

Articolo 6 - Bambini

1. I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i bambini da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a seguito di carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo, per la protezione dei quali si rende opportuna una separazione temporanea dalla famiglia d'origine.
2. Per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, a seguito di presentazione di specifica relazione del servizio competente su consenso dell'interessato, l'affido può protrarsi oltre il 18° anno d'età, sino al raggiungimento di un'autonomia del soggetto, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il 21° anno d'età.
3. È possibile l'affidamento familiare anche di bambini dai 0-24 mesi per i quali, in particolare è fondamentale la presenza di figure di attaccamento adeguate e stabili il più precocemente possibile. Il periodo di affidamento familiare deve essere molto breve, il giudice deve decidere velocemente se il bambino può tornare nella sua casa o essere adottato.
4. L'affidamento familiare è possibile anche per bambini diversamente abili e per i **minori stranieri non accompagnati (MSNA)** privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura.

Articolo 7 - Diritti dei bambini affidati

1. Il bambino ha diritto a:
 - a) essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento che lo riguardano;
 - b) avere le informazioni necessarie alla comprensione del suo progetto individualizzato;
 - c) mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine ove non vi sia controindicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;
 - d) mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del Progetto di affidamento, ove sia nel maggior interesse del bambino, salvo specifiche controindicazioni.

Articolo 8 - Famiglia d'origine

1. La famiglia del bambino è uno dei soggetti dell'intervento di affidamento familiare, a cui viene richiesto un impegno attivo.
2. L'affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, affinché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendone il rientro nel più breve tempo possibile.
3. Il sostegno alla famiglia d'origine fa parte integrante del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento.

Articolo 9 - Diritti e doveri della famiglia d'origine

1. La famiglia d'origine ha diritto a:
 - a) essere informata circa le finalità dell'affidamento familiare e ad avere comunicazione tempestiva circa le decisioni in merito al figlio/a e allo specifico progetto di affidamento familiare;
 - b) ricevere le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria;
 - c) mantenere un rapporto significativo con il proprio figlio/a, salve le limitazioni e le modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, e a mantenere contatti con la famiglia affidataria;
 - d) partecipare alla messa a punto del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento;

- e) essere destinataria di un processo d'aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari, attraverso il sostegno e gli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
 - f) scegliere, ascoltato il bambino, l'indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informato sull'andamento scolastico del figlio;
 - g) essere informata e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
 - h) concedere il consenso all'espatrio;
 - i) essere tutelata nella propria sfera di riservatezza.
2. La famiglia d'origine ha il dovere di:
- a) rispettare gli accordi in caso di affidamento consensuale, e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni in caso di affidamento giudiziale;
 - b) collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria;
 - c) favorire il rientro del bambino in famiglia in sintonia con il progetto di affido;
 - d) contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio;
 - e) rispettare la riservatezza della famiglia affidataria.

Articolo 10 - Affidatari

1. La famiglia affidataria è una risorsa in ogni progetto di affido e rappresenta una "famiglia in più" che non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia d'origine dei bambini accolti.

2. Gli affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, coppie senza figli o persone singole) si rendono disponibili per l'affidamento e per i quali il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare abbia accertato:

- a) la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino, assicurando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute;
- b) la formazione specifica sul tema;
- c) l'integrazione nell'ambito sociale;
- d) la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari;
- e) la disponibilità al rapporto con la famiglia d'origine;

- f) la disponibilità a favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto Quadro di affidamento familiare e impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l'affidamento;
- g) che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro carico.

Articolo 11 - Diritti e doveri degli affidatari

1. La famiglia affidataria ha diritto a:

- a) ricevere la formazione specifica sull'affidamento familiare;
- b) essere informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l'accoglienza e sul Progetto Quadro elaborato per la sua famiglia;
- c) chiedere l'ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia affidataria;
- d) concorrere alla predisposizione del Progetto di affidamento;
- e) usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare e dell'Equipe territoriale anche in collaborazione con l'Associazionismo familiare e il Terzo Settore;
- f) mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- g) essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
- h) ricevere il sostegno economico di cui all'articolo 22 del presente regolamento;
- i) essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo (articolo 4, comma 5 bis e seguenti, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla Legge n. 173 del 19 ottobre 2015).

2. La famiglia affidataria ha il dovere di:

- a) accogliere presso di sé il bambino e provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- b) mantenere, in collaborazione con gli operatori del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare e dell'equipe territoriale, rapporti con la famiglia d'origine del bambino, tenendo conto delle modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

- c) osservare le prescrizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria;
- d) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del bambino in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita ed informare tempestivamente il servizio referente;
- e) assicurare la massima riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia;
- f) assicurare rapporti con il Tutore o con il Tutore volontario.

Articolo 12 - Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini

1. La Legge n. 184 del 4 maggio 1983, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, prevede la possibilità della collaborazione tra questi, il Terzo Settore, le associazioni e le reti di famiglie affidatarie: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambini in difficoltà e al sostegno della famiglia.

2. I rappresentanti del Terzo Settore partecipano al Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare.

3. Il Distretto Socio Sanitario LT4 riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il privato sociale, il Terzo Settore, le associazioni e le reti di famiglie affidatarie. Tale collaborazione è formalizzata anche attraverso specifici protocolli di intesa per le attività di:

- a) informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- b) confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento nelle famiglie;
- c) accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare;
- d) promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
- e) progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini;
- f) promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.

Articolo 13 - Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore

1. Lo scopo del presente regolamento è facilitare il raccordo tra Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare e tutti gli attori del percorso di affidamento familiare, garantendo forme di comunicazione e di informazione reciproca, per coordinare ed orientare le rispettive azioni nel superiore interesse del bambino, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi delle procedure con le esigenze e i tempi del bambino e delle famiglie coinvolte.

2. A questo fine, nell'ambito dei percorsi di affidamento familiare, è assicurata la tempestiva interazione tra Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare e coloro che hanno la responsabilità della cura e la rappresentanza del bambino: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, nel caso in cui questi siano stati dichiarati decaduti, il Tutore.

3. I poteri del Tutore, quando il bambino tutelato è destinatario di un provvedimento di affidamento, vengono trasferiti agli Affidatari solo per l'esercizio legato agli aspetti ordinari della gestione del quotidiano, per esempio gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria.

4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria necessari per la predisposizione ed attuazione del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento è assicurata l'interazione del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, nelle forme più adeguate, da eventualmente concordarsi con appositi protocolli, con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 14 - Regione Lazio

1. La Regione Lazio:

- a) stabilisce, nell'ambito della programmazione finanziaria annuale dei Piani Sociali di Zona, l'ammontare del finanziamento da assegnare al Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare;
- b) stabilisce la dotazione organica del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, in modo da favorire la presenza di personale sociale, sanitario ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare;
- c) implementa gli strumenti di rilevazione uniforme dei dati sull'Affido familiare in sintonia con il Sistema informativo Regionale e la Banca Dati Regionale sulle famiglie disponibili all'affidamento familiare e con il sistema nazionale di rilevazione dei dati;
- d) programma l'organizzazione di eventi formativi e di supervisione rivolti ai diversi attori coinvolti nell'intervento per l'affidamento familiare;

- e) esercita la funzione di monitoraggio dell'appropriatezza, della coerenza e dell'effettiva applicazione delle indicazioni sull'affidamento familiare stabilite con il Regolamento regionale adottando gli eventuali provvedimenti per la sua ridefinizione anche attraverso la consultazione dei tavoli regionali già istituiti o da istituirsi previsti nel Piano sociale, regionale, al fine di assicurare spazi di confronto periodico tra le realtà attive nel settore, nonché predisporre gli eventuali documenti tecnici di applicazione del Regolamento regionale, anche riguardanti l'aggiornamento dei parametri del sostegno economico per l'affidamento familiare.

Articolo 15 - Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare

1. Il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare del Distretto Socio Sanitario LT4 ha funzioni di coordinamento dell'Equipe dei Servizi Sociali territoriali, integrata con il personale dei competenti servizi della ASL.

2. Il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare si avvale di:

- a) un coordinatore, nominato dall'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4, che lo convoca e lo rappresenta;
- b) operatori rappresentanti dell'Equipe dei Servizi Sociali territoriali;
- c) operatori rappresentanti del servizio per la **tutela della salute mentale e la riabilitazione in età evolutiva (TSMREE)** della ASL;
- d) rappresentanti delle associazioni familiari e del Terzo Settore qualificato che operano nel territorio distrettuale.

3. Il compito del Coordinatore è quello di definire i criteri di partecipazione al Servizio Distrettuale tenendo conto delle specificità del territorio che rappresenta.

4. Il compito del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare è:

- a) la predisposizione del Piano Distrettuale dell'affidamento familiare (allegato A, punto 9, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 6 luglio 2009);
- b) la valorizzazione ed il raccordo funzionale con l'associazionismo familiare, il Terzo Settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell'affidamento familiare e con le Equipe territoriali;
- c) l'organizzazione e l'erogazione di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (ad esempio gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.);
- d) le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell'affido e della solidarietà familiare;

- e) la promozione della cultura dell'affidamento familiare;
- f) il reclutamento delle famiglie affidatarie;
- g) l'organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie;
- h) la responsabilità di essere il riferimento delle comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria;
- i) la gestione della banca dati dell'affidamento familiare;
- j) il miglioramento delle competenze delle Equipe territoriali attraverso azioni formative e di supervisione per gli operatori;
- k) l'erogazione del sostegno economico alle famiglie affidatarie;
- l) l'eventuale regolamentazione integrativa e l'erogazione, nell'ambito dei parametri del presente Regolamento, del rimborso a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie;
- m) fornire la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione regionale;
- n) il monitoraggio e valutazione delle attività;
- o) fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e Progetti di affido per ogni bambino in affidamento familiare alle Equipe territoriali, come predisposto nel Piano Distrettuale dell'affidamento familiare.

Articolo 16 - Equipe territoriale

1. Il compito dell'Equipe territoriale, composta dal personale dei Servizi Sociali territoriali, integrata con il personale dei competenti servizi della ASL, è di:

- a) individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l'affido;
- b) effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia d'origine, del contesto familiare e della situazione del bambino;
- c) predisporre il Progetto Quadro relativo alla famiglia del bambino e il Progetto di affidamento con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all'interno delle famiglie di origine (articolo 4, comma 3, Legge n. 184 del 4 maggio 1983), ritenuti necessari per il raggiungimento del benessere del bambino e del recupero della famiglia d'origine;

- d) attivare e curare, in coordinamento funzionale con il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, le comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria competente;
- e) inviare, d'intesa con il Servizio Distrettuale, la comunicazione di avvio dell'affidamento familiare all'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;
- f) attivare il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare per l'individuazione della famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino tenendo conto del suo ambito culturale e sociale di origine (religione, abitudini, ecc.);
- g) stipulare l'accordo con la famiglia affidataria sull'affidamento del bambino;
- h) attuare gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria stabiliti nel Progetto Quadro e nel Progetto di affidamento;
- i) assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia d'origine;
- j) fornire al Servizio Distrettuale una relazione semestrale sull'andamento dell'affidamento del bambino, anche ai fini di un aggiornamento della banca dati;
- k) affiancare il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare nell'elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;
- l) collaborare con il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare alla realizzazione delle attività da esso indicate.

Articolo 17 - Tipologie di affidamento familiare

1. Le tipologie di affidamento familiare fanno riferimento:
 - a) allo status giuridico: consensuale o giudiziale;
 - b) alla collocazione: intrafamiliare o eterofamiliare;
 - c) alla permanenza: diurno, a tempo parziale o residenziale.
2. Esistono, inoltre, tipologie di affidamento familiare riferite a situazioni particolari:
 - a) affidamento di emergenza/ponte;
 - b) affidamento di bambini con particolari complessità;
 - c) affidamento del nucleo mono genitoriale;
 - d) accompagnamento all'autonomia di neo-maggiorenni.

Articolo 18 - Affidamento consensuale o giudiziale

1. Ai sensi della normativa vigente, l'affidamento familiare, definito in base allo status giuridico, può essere:

- a) consensuale, disposto dai Servizi Sociali territoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il bambino non sia affidato a parente entro il quarto grado, deve essere inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- b) giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il bambino, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

2. Entrambe le tipologie hanno una durata massima di 24 mesi, salvo necessità di eventuali proroghe qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino.

3. La consensualità dei genitori o del tutore è da ritenere una risorsa importante, pertanto va favorito l'affido consensuale fintanto che la famiglia d'origine acconsente e l'affido risulti utile per il bambino, ricorrendo al Tribunale solo nel caso in cui questa non accordi il proprio consenso.

Articolo 19 - Affidamento intrafamiliare o eterofamiliare

1. A partire dalla sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il bambino e gli affidatari, l'affidamento familiare, definito in base alla collocazione, si distingue in:

- a) intrafamiliare, quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto grado;
- b) eterofamiliare, quando il bambino viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine.

2. Anche nel caso dell'affido intrafamiliare il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, attraverso l'Equipe territoriale, deve accertare che chi della famiglia si prenderà cura del bambino abbia gli stessi requisiti richiesti per l'affidamento eterofamiliare.

3. I parenti disponibili ad un affidamento intrafamiliare sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e sostegno come stabilito nel Progetto Quadro e nel Progetto di affido.

4. All'affidamento intrafamiliare si applicano gli interventi di protezione e tutela che il presente regolamento disciplina.

5. Il sostegno economico all'affidamento del bambino è regolato dall'articolo 22 del presente Regolamento.

6. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intrafamiliari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio.

Articolo 20 - Affidamento diurno, a tempo parziale o residenziale

1. Dal punto di vista temporale, l'affidamento familiare assume forme diverse di intervento, che si collocano in un continuum che va dai più leggeri ai più pesanti, distinguendosi in:

- a) diurno, quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d'origine;
- b) a tempo parziale, quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell'anno (ad esempio fine settimana, mesi estivi) definito con gli affidatari;
- c) residenziale, quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli affidatari.

Articolo 21 - Affidamento di bambini in situazioni particolari

1. Queste tipologie di affido sono mirate a prendere in considerazione un ventaglio di situazioni particolari che si distinguono in:

- a) affidamento di emergenza/ponte: quando il bambino viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte dell'Equipe territoriale istituzionalmente competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte;
- b) affidamento di bambini con particolari complessità: quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;
- c) affidamento del nucleo mono genitoriale (Raccomandazione 225.a.1 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare): quando il bambino viene accolto con un genitore in abitazione autonoma presso o nella stessa abitazione di una famiglia di sostegno.

Questa modalità di intervento ha la finalità di favorire il più possibile l'unità della famiglia rinforzando le competenze genitoriali e l'accompagnamento verso un percorso di autonomia;

- d) accompagnamento all'autonomia di neo-maggioresni in uscita da percorsi di affidamento familiare o di accoglienza in strutture o case famiglie.

2. Il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare può sperimentare, adottando specifici atti di regolamentazione, tipologie innovative di affidamento quali, a titolo esemplificativo, l'affidamento di un bambino ad una famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie, le famiglie d'appoggio, qualora si ritenga che tali tipologie possano contribuire all'accoglienza familiare di bambini in situazioni particolarmente complesse.

Articolo 22 - Progetto Quadro e Progetto di affidamento

1. Ogni forma di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, deve essere accompagnata da un'azione progettuale definita Progetto Quadro, che delinea la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affido familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia.

2. Il Progetto Quadro elaborato dall'Equipe territoriale in forma condivisa, è inteso come un insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia d'origine, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

3. Il Progetto Quadro comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità e dei tempi.

4. Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione dell'affidamento familiare il Progetto Quadro include uno specifico Progetto di affidamento familiare che è parte integrante, ma distinta del Progetto Quadro, e che accompagna ogni accoglienza in famiglia affidataria con una specifica progettazione individualizzata.

5. Il termine di Progetto di affidamento coincide e sostituisce quello di progetto **educativo individualizzato (PEI)** o progetto personalizzato relativamente al tema dell'affido familiare.

6. Nel Progetto di affidamento vengono declinati gli obiettivi socio educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d'origine.

7. Il Progetto di affidamento familiare contiene i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d'origine, al nucleo affidatario quali:

- a) il servizio di educativa domiciliare;
- b) la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;
- c) l'attivazione di una famiglia di appoggio;
- d) la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini;
- e) le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all'inclusione e al benessere del bambino a scuola;
- f) supporto al percorso di autonomia per minori quasi/neo maggiorenni;
- g) il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.;
- h) l'organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
- i) l'attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d'origine quali il Reddito di Cittadinanza.

8. Il Progetto Quadro e il Progetto di affidamento in esso contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, famiglia d'origine, famiglia affidataria, organismi del terzo settore e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto) e sarà monitorato a cadenza trimestrale.

Articolo 23 - Sostegno economico

1. È prevista l'erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare per il bambino in affido o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio. Tale sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall'ingresso in famiglia del bambino affidato.

2. Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria.

3. Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, sia per la tipologia intra che etero familiare, è prevista la seguente articolazione per il sostegno economico mensile:

- a) affidamento residenziale: 400,00 euro;
- b) affidamento diurno familiare: 200,00 euro;
- c) affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo;
- d) affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: 400,00 euro per il bambino + 200,00 euro per il genitore accolto;
- e) affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part-time: euro pro quota;
- f) affidamento di bambini con particolari complessità: 700,00-1000,00 euro da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie.

4. Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote.

5. Tale aumento è garantito nelle more dell'organizzazione distrettuale di un "corredo per l'affido" (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d'uso alle famiglie affidatarie.

6. Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate, il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità, in virtù delle aumentate esigenze che l'affido di tali bambini comporta.

7. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l'importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.

Articolo 24 - Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria

1. Su proposta dell'Equipe territoriale e con parere da parte del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, per esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari, è prevista, nei limiti posti dal finanziamento regionale, la possibilità di usufruire di rimborsi economici per straordinarie esigenze del bambino in affido.

2. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro comprovata rendicontazione presentata dai nuclei affidatari che ne hanno fatto richiesta.

3. Il Distretto Socio Sanitario LT4 individua forme specifiche di facilitazione nell'accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base dell'ISEE della famiglia affidataria per i bambini in affidamento.

Articolo 25 - Copertura assicurativa responsabilità civile

1. Il Distretto di residenza della famiglia d'origine stipula per ogni bambino in affidamento familiare una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi.

Articolo 26 - Conclusione dell'affidamento familiare

1. L'affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del bambino.

2. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il Progetto Quadro stabilisce i termini e i modi della riunificazione con la famiglia d'origine, l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il neo maggiorenne o l'adozione.

3. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il bambino (rientro in famiglia, altra famiglia affidataria, famiglia adottiva, struttura di accoglienza/casa famiglia). In questo caso il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparate.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, previa approvazione del Comitato Istituzionale del Distretto Socio Sanitario LT4, entra in vigore per ciascun Comune dal giorno successivo all'adozione dello stesso da parte del rispettivo Consiglio Comunale.

Riferimenti normativi

- Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2020, n. 584 «L.r. n. 11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali"»;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2019, n. 135 « Recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017»;
- Regolamento Regionale 4 marzo 2019, n. 2 «Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio»;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2019, n. 90 «Adozione Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio»;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 «Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune"»;
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2018, n. 148 «Adozione e diffusione delle Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare approvate in Conferenza Unificata rep. atti. n. 123 del 25 ottobre 2012»;
- «Linee di indirizzo nazionali. L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva» del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2017, n. 214 «Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 1. Approvazione della proposta del Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune"»;
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 57 «Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 1. Predisposizione dello schema del Piano sociale regionale "Prendersi cura, un bene comune"»;
- Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 «Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio»;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare»;
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2014, n. 136 «L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti sociosanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014»;
- «Parole nuove per l'Affidamento Familiare. Sussidiario per operatori e famiglie» del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 marzo 2014;
- «Linee di indirizzo per l'affidamento familiare» del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 ottobre 2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2009, n. 501 «Destinazione di 6.000.000 di euro provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2008 di cui al capitolo di spesa n. H41106 per il sostegno dell'affidamento familiare. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse destinate per il sostegno dell'affidamento familiare. Ammissione a valutazione piani distrettuali di intervento per l'affidamento familiare 2008 di RM H2 e RM H5»;
- «Un percorso nell'affido. Progetto nazionale di promozione dell'affidamento familiare», avviato nel 2008 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
- Legge 20 marzo 2003, n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996»;
- Legge Regionale 7 dicembre 2001, n. 32 «Interventi a sostegno della famiglia»;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»;
- «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea», sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

- «Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli», fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;
- «Convenzione ONU sui diritti del fanciullo», fatta a New York il 20 novembre 1989;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
- «Costituzione della Repubblica Italiana», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 «Approvazione del testo del Codice civile».